

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 5 febbraio 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 6/2022

L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

In attuazione della Legge n. 462 dell' 1.4.2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 il D.Lgs. n. 230 del 29.12.2021, che istituisce e disciplina il c.d. "assegno unico e universale per i figli a carico". L'INPS ha successivamente dato operatività alla misura consentendo dall' 1.1.2022 la presentazione delle domande, secondo le istruzioni rese note con il messaggio n. 4748 del 31.12.2021.

L'erogazione dell'assegno unico e universale avverrà dall' 1.3.2022, con una rivisitazione delle procedure interne dei datori di lavoro e degli obblighi in qualità di sostituto di imposta.

I Clienti interessati all'ottenimento dell'assegno unico universale sono pertanto invitati ad attivarsi con i propri consulenti del lavoro ovvero a contattare per tempo il proprio datore di lavoro per tutti gli adempimenti necessari.

1. AMBITO SOGGETTIVO

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 230/2021, l'assegno è riconosciuto:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorrono specifiche condizioni;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta ai soggetti:

- non occupati;
- disoccupati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- pensionati.

2. REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

La misura in esame viene riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 del D.Lgs. n. 230/2021):

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

3. SITUAZIONE ECONOMICA "ISEE"

Il possesso dell'ISEE non costituisce un requisito necessario per accedere all'assegno unico e universale, sebbene sia necessario al calcolo dell'importo spettante sulla base della situazione economica del nucleo familiare che lo richiede.

Assenza dell'indicatore ISEE

Tenuto conto che la prestazione ha natura universalistica, l'assenza dell'ISEE non preclude il riconoscimento dell'assegno, ma ne determina l'erogazione nella misura minima prevista dalla Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 230/2021. L'ISEE potrà comunque essere presentato successivamente.

In particolare, in assenza di ISEE al momento della presentazione della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda; successivamente, se l'ISEE viene presentato entro:

- il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- dal 1° luglio, la prestazione verrà calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

4. IMPORTO

L'importo dell'assegno è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico.

In generale, l'assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro e si riduce gradualmente fino all'importo minimo in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

Importo per figli minorenni

E' riconosciuto un importo pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenne:

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- ridotto gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari o superiore a 40.000,00 euro.

Importo per figli maggiorenni fino a 21 anni

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto:

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

L'assegno unico e universale per figli maggiorenni fino a 21 anni spetta a condizione che il figlio a carico, alternativamente:

- a) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- b) svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
- c) sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;
- d) svolga il servizio civile universale.

Importi per figli disabili maggiorenni di età pari o superiore a 21 anni

L'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 230/2021 consente la corresponsione dell'assegno unico e universale anche in caso di figlio/figli a carico maggiorenni a partire dai 21 anni affetti da disabilità.

Come previsto per i figli a carico maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, l'importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto:

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

Regime fiscale

L'assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR e pertanto l'importo riconosciuto non sarà soggetto a IRPEF.

4. MAGGIORAZIONI

Gli importi indicati al paragrafo precedente possono essere soggetti alle seguenti maggiorazioni:

- in caso di figli successivi al secondo;
- qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
- per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l'età e le classificazioni della condizione di disabilità;

- per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. “bonus secondo percettore di reddito”);
- per i nuclei familiari con 4 o più figli;
- per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli importi delle maggiorazioni e delle condizioni per il loro riconoscimento:

Maggiorazione	Importo	Condizioni
Figli successivi al secondo	La maggiorazione, che si riduce in proporzione all'aumentare del valore ISEE, è pari: <ul style="list-style-type: none"> • ad un massimo di 85 euro per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro; • ad un minimo di 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro. 	La maggiorazione spetta per ciascun figlio successivo al secondo.
Madre minore di 21 anni	Maggiorazione pari a 20 euro mensili.	La maggiorazione spetta per ciascun figlio e non è soggetta a variazione in relazione all'ISEE.
Figli disabili minorenni	Maggiorazione pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza; • 95 euro mensili in caso di disabilità grave; • 85 euro mensili in caso di disabilità media. 	L'importo non è soggetto a variazione in relazione all'ISEE.
Figli disabili 18 - 20 anni	Maggiorazione pari a 80 euro mensili.	L'importo non è soggetto a variazione in relazione all'ISEE.
Bonus secondo percettore di reddito	La maggiorazione è pari ad un massimo di 30 euro mensili per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.	La maggiorazione spetta per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.
Nuclei familiari con 4 o più figli	100 euro mensili per nucleo familiare.	La maggiorazione è forfettaria e spetta al nucleo familiare a partire dal 4° figlio.
ISEE non superiore a 25.000 euro	Pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno unico e universale.	La maggiorazione ha natura transitoria ed è riconosciuta mensilmente a condizione che gli aventi diritto rispettino entrambe le seguenti ulteriori condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. La maggiorazione mensile spetta: <ul style="list-style-type: none"> • per tutto il 2022, a partire dall'1.3.2022; • per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023; • per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. La maggiorazione non spetta dall'1.3.2025.

5. AGEVOLAZIONI ABROGATE

Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022, sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:

- premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani);
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
- assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'assegno unico non assorbe né limita gli importi del “*bonus asilo nido*”.

6. DOMANDA E DECORRENZA

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall'1.1.2022 tramite l'apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell'INPS, secondo le prime istruzioni diramate dall'Istituto di previdenza con il messaggio n. 4748 del 31.12.2021.

La domanda per beneficiare dell'assegno:

- deve essere presentata una volta sola per ogni anno;
- riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo;
- deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

Soggetti legittimati

La domanda può essere presentata da:

- uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Modalità di presentazione

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale (www.inps.it), se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.

Decorrenza dell'assegno

La decorrenza dell'assegno varia in base al momento di presentazione delle domande secondo quanto di seguito indicato:

- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo;
- per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

7. EROGAZIONE

L'assegno è erogato al richiedente o su richiesta (anche successiva) in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra tre opzioni:

- corresponsione dell'intero importo dell'assegno al richiedente;
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).

Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

L'erogazione avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN. È possibile anche la consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto d'ufficio congiuntamente a quest'ultimo, mediante la "carta elettronica RdC".

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

